

omogenei (vedi esperienze di contratti di area e accordi di programma) da convertire sul versante socio-lavorativo;

- valorizzazione del telelavoro;
- attivazione di un sistema di monitoraggio e di impatto della legge 68/99;
- diffusione delle buone prassi di inserimento sperimentate con la legge 68/99;
- iniziative di sensibilizzazione sulle opportunità offerte dalla legge n.68/99 e diffusione di particolari iniziative innovative e qualificate di inserimento lavorativo.

Il Rapporto di monitoraggio del Piano Nazionale d'Azione per l'inclusione sociale 2003-05, coordinato dalla D.G. Famiglia, diritti sociali e responsabilità sociale delle imprese (CSR) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rappresenta un importante strumento di monitoraggio delle politiche, dei programmi e progetti attuati nel triennio dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali per sviluppare i processi di inclusione delle persone appartenenti ai gruppi più esposti al rischio di esclusione e marginalizzazione sociale, anche con il fine di migliorare l'efficacia delle misure di intervento ed una maggiore integrazione delle politiche in questo ambito, prime fra tutte le politiche sociali, del lavoro, dell'istruzione e formazione, della salute.

La raccolta di dati ha permesso per la prima volta di disporre di informazioni accurate sulle strategie ed i percorsi di inclusione sociale messi in atto ai diversi livelli istituzionali.

Emerge che gli interventi sulle specifiche categorie di target, quali le persone con disabilità, sono stati in gran parte favoriti dalla normativa già esistente e dalla strumentazione disponibile. Le esperienze condotte in questi anni sia dalle Amministrazioni Centrali che da quelle periferiche hanno dimostrato a riguardo l'importanza di modalità di intervento a carattere multidisciplinare, nelle quali vengano coniugate insieme competenze riconducibili alla mediazione culturale e linguistica, alla mediazione di inserimento lavorativo o al sostegno socio-educativo territoriale. Tali modalità consentono infatti di approcciare per passi successivi le problematiche, gestendo il superamento delle dinamiche di segregazione e di stigma che circondano alcuni dei gruppi interessati. A ciò si affianca, in particolare in sede regionale e locale, la capacità di sostenere gli interventi attraverso la predisposizione di pre condizioni indispensabili, fra le quali le seguenti: assicurare condizioni abitative non precarie; facilitare la partecipazione femminile; fornire sostegno socio-educativo territoriale, nonché consulenza ed informazione sui servizi e gli interventi sociali; attivare progetti di prevenzione e sensibilizzazione a vantaggio di specifiche categorie.

E' dalle sperimentazioni condotte con successo sia al Sud che al Centro-nord che va delineandosi lo sviluppo di *policy mix* locali originali, che consentono l'effettiva integrazione sociale ed economica di cittadini altrimenti impossibilitati a confrontarsi direttamente con il mercato del lavoro aperto. Anche in questo ambito è risultato centrale il ruolo assegnato agli interventi di supporto. In tutte le circoscrizioni territoriali si è infatti investito sulle condizioni esterne che possono influenzare positivamente il processo di inserimento lavorativo, prevedendo per esempio filiere con i servizi sociali, educativi, con servizi quali la ricerca di una casa, la mediazione familiare e culturale ecc..

Con riferimento ai soggetti istituzionali territoriali (*policy makers*) che nel sistema di *welfare mix* sono chiamati a programmare e gestire ai vari livelli i servizi di integrazione, a fronte di un approccio integrato alle problematiche, è stata ravvisata ancora una difficoltà di

coordinamento e di integrazione tra i servizi preposti all'inclusione sociale in senso stretto e quelli per l'inserimento lavorativo.

Considerati gli obiettivi indicati nel Nap/inclusione riguardo alla tutela e promozione dei diritti delle persone disabili, il Rapporto di monitoraggio delinea un'ampia panoramica delle misure realizzate negli ultimi anni.

Si riportano di seguito i principali dati ed informazioni contenute nel documento.

3.1 Le politiche per la disabilità: prestazioni e servizi alla famiglia e alla persona

Le politiche per la disabilità si collocano nell'ambito di un sistema integrato di azioni e provvedimenti finalizzati all'intera popolazione, a partire dalla famiglia. L'*empowerment* della famiglia può essere individuato come la prima e più efficace opportunità sulla quale agire per facilitare i processi d'inclusione sociale e il mantenimento delle relazioni solidali tra generazioni, con particolare riguardo alla trasversalità delle sue responsabilità ed azioni rivolte agli anziani, alle persone con disabilità, ai minori.

Le politiche a sostegno della famiglia assumono pertanto una valenza trasversale nel contesto della ridefinizione delle politiche sociali e devono intervenire sulle capacità del sistema economico e sociale per mantenere un solido sentiero di sviluppo per il Paese. Da qui il riconoscimento che l'ampliamento dei servizi in favore della famiglia è condizione necessaria ma non sufficiente. Il suo sostegno non può essere considerato come una "politica di settore", quanto piuttosto il risultato di una molteplicità di interventi che ne riconoscono il ruolo di vero e proprio "attore di sistema". Sul sostegno alla famiglia devono quindi convergere, anche parte degli sforzi indirizzati verso gli altri target, con particolare riguardo agli impegni di cura (disabili e anziani), alla condizione dei minori (diffusione dell'affido, lotta alla dispersione scolastica), al lavoro femminile (asili nido e altri servizi di supporto).

Gli anni 2003-2005 hanno fatto registrare significativi impulsi nel processo di definizione di un nuovo sistema organico e coordinato, in grado di favorire il progressivo avvicinamento agli obiettivi della SEO e della rinnovata strategia di Lisbona: piena occupazione con la creazione di "*More and better jobs*", attraverso il miglioramento della capacità d'inserimento professionale, dell'investimento nel capitale umano e nella formazione durante tutto l'arco della vita; attraverso nuovi processi di inclusione sociale, di promozione delle pari opportunità soprattutto in favore delle donne, e più in generale delle persone svantaggiate.

Lo sforzo considerevole profuso in questi anni ha condotto al raggiungimento di alcuni traguardi di primaria importanza che attengono ad ambiti strategici per lo sviluppo e la sostenibilità economica, indicati sin dal 2001 con il Libro Bianco sulla Riforma del Mercato del Lavoro e nel 2003 con il Libro Bianco sul welfare e che contribuiscono a definire un nuovo quadro di insieme organico, caratterizzato dalle grandi riforme del mercato del lavoro, del sistema previdenziale e del sistema scolastico. Il consolidarsi del nuovo sistema rappresenta quindi una cornice di riferimento solida alla strategia di inclusione definita dal Piano nazionale per l'inclusione sociale ed implementata negli anni di riferimento.

Un welfare moderno, dinamico che mira al rafforzamento della coesione sociale, deve assicurare alla famiglia un sistema integrato di servizi che la supportino adeguatamente nella realizzazione dei propri impegni e responsabilità, senza che ciò rappresenti un onere ed un rischio di disgregazione per il tessuto relazionale della famiglia. In questo contesto in attuazione degli obiettivi posti nel corso dell'Anno europeo delle persone con disabilità,

nonché degli ulteriori traguardi indicati per assicurare un adeguato *follow up*, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha posto un impegno rilevante sulle problematiche e sugli ostacoli di diversa natura che queste e le loro famiglie incontrano per la piena integrazione socio-lavorativa. Tale impegno è stato testimoniato a livello internazionale con il premio “Franklin Delano Roosevelt Disability Award” assegnato all’Italia il 17 novembre 2003 per aver favorito la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini con disabilità contro ogni forma di discriminazione migliorando quindi le loro condizioni di vita, e costituendo, dunque, un esempio da imitare da parte delle altre nazioni; inoltre, nella motivazione ufficiale dell’assegnazione del premio, è stato evidenziato come la legislazione italiana nel corso degli anni, oltre ad aver favorito l’inserimento di tali persone nel sistema scolastico e nel mondo del lavoro, abbia stimolato e sostenuto iniziative locali dirette ad agevolare la partecipazione delle persone con disabilità alle attività sportive, culturali e ricreative, promuovendone l’autonomia. Il riconoscimento, peraltro, ha costituito un incentivo a proseguire il percorso tracciato, sviluppando gli interventi nel settore.

3.2. Azioni specifiche per il sostegno alle persone con disabilità

In adesione agli impegni assunti dall’Italia nel corso dell’Anno europeo delle persone con disabilità (2003), apertosi con la Conferenza Nazionale (Bari, febbraio 2003) alla quale hanno partecipato oltre 4.500 persone tra rappresentanti istituzionali, operatori, associazioni, aziende, è stato dato un rinnovato slancio agli interventi in favore delle persone con disabilità, con un’attenzione particolare ai seguenti aspetti:

- sostegno alle famiglie con persone disabili
- progetti per la vita indipendente e per “il dopo di noi”
- accessibilità all’ambiente, alle tecnologie
- integrazione lavorativa e inclusione sociale

In coerenza con i principi chiaramente espressi nelle sedi internazionali (*Niente su di noi senza di noi*), oltre che nella normativa nazionale, si è consolidata una prassi di collaborazione e coordinamento sia tra livelli di *governance* che con il privato sociale, che si è manifestata soprattutto nella realizzazione di Conferenze nazionali promosse dalle regioni e dal Governo: Conferenza di Torino, ottobre 2004 sull’integrazione sociale e lavoristica; Prima conferenza sulle barriere architettoniche, maggio 2004; Commissioni e comitati permanenti (Commissione Interministeriale sullo sviluppo e l’impiego delle tecnologie, Comitato tecnico interistituzionale presso la Conferenza Unificata sulle procedure di accertamento; Gruppo di lavoro interistituzionale sulle barriere architettoniche); progetti realizzati grazie a comitati di coordinamento con ampia rappresentanza.

3.3. La protezione sociale

Un complesso e disomogeneo quadro normativo stratificatosi nell’arco di 30 anni, assicura comunque alle persone con disabilità un sistema di indennità e altre provvidenze in ragione del proprio grado e tipo di menomazione. Oltre alle specifiche provvidenze (per invalidità, inabilità, cecità, sordomutismo) che presentano parametri differenti, anche in relazione ai tetti di reddito previsti per l’accesso ed all’ammontare, lo Stato eroga a **1.366.867** persone invalide al 100% e non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, l’indennità di accompagnamento, misura di carattere universale, percepita per dodici mensilità per una spesa media annuale pro capite di **€ 13.140** e per un

ammontare complessivo di **€ 18.329 milioni**. (*Vedi tabella 1*) (dati Istat-Inps). Nell'ambito delle indennità di accompagnamento si considerano oltre quelle a favore degli invalidi civili totali anche le indennità di frequenza per i minori di 18 anni, le indennità di comunicazione per i non udenti, le indennità speciali per i ciechi parziali (ventesimisti), le indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e l'indennità di assistenza e di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra.

In aggiunta a queste cifre lo Stato eroga 30.767 milioni di euro a favore di titolari di pensioni di invalidità che non percepiscono alcuna indennità di accompagnamento. Complessivamente i percettori di prestazioni di invalidità ammontano, con riferimento all'anno 2002, a 4.951.195 per i quali sono erogati 49.097 milioni di euro.

TABELLA 1 - Percettori di trattamenti monetari di invalidità (*) per sesso e classe di età. Anno 2002

		Maschi			Femmine			Totale		
		Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio	Numero	Importo complessivo	Importo medio
Senza indennità di accompagnamento	0-5	91	373	4.102	86	358	4.165	177	731	4.133
	6-17	341	1.417	4.156	284	1.162	4.092	625	2.579	4.127
	18-34	76.569	214.588	2.803	34.832	105.576	3.031	111.401	320.164	2.874
	35-49	232.972	873.084	3.748	108.167	416.388	3.849	341.139	1.289.472	3.780
	50-64	566.348	5.352.464	9.451	317.767	1.807.379	5.688	884.115	7.159.843	8.098
	65 e più	1.057.323	12.222.073	11.559	1.189.303	9.770.315	8.215	2.246.626	21.992.388	9.789
	Non ripartibili	169	1.811	10.717	76	558	7.345	245	2.369	9.671
	Totale	1.933.813	18.665.811	9.652	1.650.515	12.101.736	7.332	3.584.328	30.767.547	8.584
Almeno un'indennità di accompagnamento	0-5	8.815	35.971	4.081	6.738	27.564	4.091	15.553	63.535	4.085
	6-17	45.920	179.008	3.898	33.534	129.454	3.860	79.454	308.462	3.882
	18-34	47.253	377.175	7.982	35.483	277.043	7.808	82.736	654.218	7.907
	35-49	55.186	546.465	9.902	47.162	434.584	9.215	102.348	981.049	9.585
	50-64	67.421	1.045.119	15.501	68.083	839.451	12.330	135.504	1.884.570	13.908
	65 e più	281.549	4.824.572	17.136	669.516	9.609.272	14.353	951.065	14.433.844	15.177
	Non ripartibili	118	2.303	19.517	89	1.529	17.183	207	3.832	18.514
	Totale	506.262	7.010.614	13.848	860.605	11.318.897	13.152	1.366.867	18.329.511	13.410
Totale	0-5	8.906	36.344	4.081	6.824	27.923	4.092	15.730	64.267	4.086
	6-17	46.261	180.425	3.900	33.818	130.616	3.862	80.079	311.041	3.884
	18-34	123.822	591.763	4.779	70.315	382.619	5.442	194.137	974.383	5.015
	35-49	288.158	1.419.549	4.926	155.329	850.971	5.479	443.487	2.270.521	5.120
	50-64	633.769	6.397.583	10.095	385.850	2.646.830	6.860	1.019.619	9.044.414	8.870
	65 e più	1.338.872	17.046.645	12.732	1.858.819	19.379.587	10.426	3.197.691	36.426.232	11.39
	Non ripartibili	287	4.114	14.335	165	2.088	12.652	452	6.202	13.72
	Totale	2.440.075	25.676.425	10.523	2.511.120	23.420.634	9.327	4.951.195	49.097.058	9.911

(*) comprendono i beneficiari di pensioni di invalidità di tipo IVS, indennitarie, invalidità civili, ai ciechi, ai sordomuti e pensioni di guerra

3.4. Sostegno alle famiglie con persone disabili

Al fine di rendere sempre più organica la disciplina in materia di congedi, con la Finanziaria per il 2004 sono state modificate in senso ampliativo alcune norme sull'utilizzo dei congedi biennali straordinari per i genitori con figli con disabilità grave a carico (Modifica articolo 42, comma 5, del Dlgs n. 151/2001). Con la previgente normativa (Legge n. 104/1992, modificata con Legge n. 53/2000 e Dlgs n. 151/2001), per favorire l'assistenza da parte dei genitori o di familiari di persone con disabilità grave, sono stati disciplinati permessi mensili di 3 giorni retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, a condizione che sussista la convivenza o che l'assistenza sia continuativa ed esclusiva; nonché congedi

biennali straordinari retribuiti e coperti dalla contribuzione figurativa, per l'assistenza ai famigliari con gravi disabilità.

In questi ultimi due anni le amministrazioni hanno provveduto a diramare opportune indicazioni circa l'utilizzo di tali benefici ed a formulare proposte di modifica alla normativa anche in adesione allo stimolo pervenuto dalle associazioni di persone con disabilità e loro famigliari. In particolare, circa l'utilizzo dei 3 giorni di permesso mensile, ex comma 3 dell'articolo 33 della legge n.104/1992, in caso di degenza del familiare disabile presso una comunità-alloggio, in accordo con la Presidenza del Consiglio - Dipartimento Funzione Pubblica – si è concordato che si può valutare ogni singolo caso, poiché “lo spirito della legge è finalizzato non soltanto all'assistenza fisica, ma anche ad un sostegno psicologico ed affettivo.”

Con legge n. 350/2003 (Legge Finanziaria 2004) sono state modificate alcune norme sull'utilizzo dei congedi biennali straordinari per i genitori con figli disabili gravi a carico (Modifica articolo 42, comma 5, del D.lgs n.151/2001), abolendo il terminus post quem era possibile beneficiare del congedo.

In merito al congedo biennale attribuito ai genitori per assistere i figli con disabilità, ex articolo 42 del Dlgs n.151/2001, la Corte Costituzionale, con sentenza n.233/2005, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma in esame, nella parte in cui non prevede la possibilità per i fratelli o le sorelle, conviventi, di subentrare nel beneficio, non solo alla loro scomparsa, ma anche in caso di disabilità accertata del genitore. Sul punto le Amministrazioni competenti avevano già proposto emendamento alla normativa.

Per quanto riguarda l'incidenza sulla tredicesima mensilità dei permessi retribuiti ex commi 2 e 3 dell'articolo 33 della legge n.104/1992, relativi alla possibilità per genitori o familiari di persone con disabilità di fruire di 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili per assistenza ai congiunti, una nuova circolare per il pubblico impiego, vista l'evidente finalità sociale della normativa in esame ha valutato che la tredicesima non sia decurtata⁵.

In considerazione di tali provvedimenti interpretativi o modificativi della normativa è in corso di definizione un progetto per la diramazione di un testo aggiornato della stessa.

Nel complesso la spesa annuale per prestazioni economiche in favore di famiglie con persone con disabilità (ivi compresa la copertura figurativa) sostenuta dall'INPS è pari a 148 milioni di euro.

Tabella 4 - Spesa annuale per prestazioni economiche in favore di famiglie con persone disabili (cfre espresse in milioni di Euro).

	2002	2003	2004
Famiglie con handicap prestazioni	153	79	121
Famiglie con handicap - coperture figurative	11	16	27
TOTALE	164	95	148

Fonte: INPS

3.5 progetti personalizzati per la vita indipendente e per il “Dopo di noi”

⁵ Sul punto è stato inoltre richiesto apposito parere al Consiglio di Stato, per quanto riguarda il settore privato. Alcuni altri pareri sono stati richiesti all'organo consultivo sempre in materia di applicazione della normativa sui congedi parentali per motivi straordinari.

La protezione delle persone con disabilità

Il rapporto di monitoraggio riporta una serie di informazioni riguardo al complesso sistema delle provvidenze in favore delle persone con disabilità.

Si evince, pertanto, che lo Stato eroga a 1.058.011 persone, invalide al 100% e non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, l'indennità di accompagnamento, misura di carattere universale, percepita per dodici mensilità per una spesa media pro capite di 431,19 Euro mensili e per un ammontare complessivo di circa 5.474.445.157 Euro (dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze al 30 ottobre 2003).

Nei casi di minori di 18 anni tale indennità è erogata in forma di indennità di frequenza per un importo inferiore pari a 233,87 Euro per 13 mesi con un reddito non superiore a 4.017,26 Euro.

Nell'ambito delle indennità di accompagnamento si considerano oltre quelle a favore degli invalidi civili totali anche le indennità di comunicazione per i non udenti, le indennità speciali per i ciechi parziali (ventesimisti), le indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e l'indennità di assistenza e di accompagnamento ai grandi invalidi di guerra.

In aggiunta a queste cifre lo Stato eroga 30.767 milioni di euro a favore di titolari di pensioni di invalidità che non percepiscono alcuna indennità di accompagnamento.

Complessivamente i percettori di prestazioni di invalidità ammontano, con riferimento all'anno 2002, a 4.951.195 per i quali sono erogati 49.097 milioni di euro.

La non autosufficienza

Nelle situazioni di non autosufficienza che coinvolgono persone adulte con disabilità e o anziane si rendono necessarie appropriate azioni di sostegno in favore dei nuclei familiari chiamati a svolgere, quotidianamente, compiti spesso gravosi di cura ed assistenza; ciò in base ad un'ottica che, per essere fondata su un profondo senso di solidarietà, configura la non autosufficienza come una questione rispetto alla quale la società nel suo complesso deve assumersi le relative responsabilità.

Fondo per la non autosufficienza

Nel corso del 2003 è stato approvato a larga maggioranza in Commissione Affari Sociali, un Testo unificato per l'attivazione di un Fondo per il sostegno alle persone non autosufficienti. L'obiettivo del provvedimento è di creare un fondo vincolato per la non autosufficienza così da assicurare adeguati strumenti finanziari per la definizione delle priorità di intervento.

Il documento prevede l'istituzione del fondo da finanziare attraverso la fiscalità generale, anche facendovi confluire le indennità di accompagnamento, con l'obiettivo di potenziare la rete dei servizi, erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali di presa in carico; erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali e assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno. Lo schema di provvedimento prevedeva inoltre la possibilità di compartecipazione al finanziamento da parte delle Regioni⁶.

⁶ In proposito il Ministero del Lavoro non ha mancato tuttavia di manifestare perplessità in ordine alla istituzione di un fondo con risorse vincolate, attesa la nuova definizione istituzionale e le recenti sentenze della Corte

Nuovi modelli di servizio

Nel più ampio quadro del trattamento e della prevenzione della non autosufficienza si ricorda che con decreto interministeriale nel mese di aprile 2002, in coordinamento con il Dicastero della Salute, il Ministero del Lavoro ha istituito una Commissione di studio con l'obiettivo di elaborare un nuovo modello organizzativo integrato per la presa in carico dell'anziano non autosufficiente, ai fini di ottimizzare l'uso delle risorse umane e finanziarie. Obiettivo generale è quello di assicurare la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare, attraverso la costruzione di servizi territoriali integrati tra il sociale e sanitario, senza che ciò rappresenti un onere eccessivo per i famigliari in termini di lavoro di cura da assicurare.

Per contribuire alla definizione di nuovi modelli organizzativi nelle prestazioni e nei servizi, la Commissione ha proposto la sperimentazione a livello territoriale di forme organizzative di coordinamento tra i soggetti competenti in materia di cura e trattamento della non autosufficienza degli anziani che devono insistere, come base di riferimento, sul Distretto (100.000 utenti ca.).

Per tale progetto, sono stati impegnati, rispettivamente 100.000 di Euro da parte dei due Ministeri interessati. Esso ha comportato l'istituzione di centrali operative, fortemente improntate all'integrazione tra l'attività degli operatori sociali e sanitari, in grado di garantire una migliore gestione delle risorse del proprio territorio, attraverso l'erogazione di servizi e prestazioni socio-sanitarie, favorendo l'assistenza a domicilio e laddove non sia ritenuto possibile, l'inserimento in strutture residenziali partendo da alcune priorità afferenti all'esercizio del diritto di accesso a servizi che privilegino il bisogno e la domanda dell'utenza⁷.

costituzionale che hanno dichiarato la illegittimità di tali strumenti finanziari, non più coerenti con la nuova architettura delineata dal Titolo V.

⁷ Il progetto è stato realizzato nei Distretti di Desio e Varese coinvolgendo le ASL ed i Comuni impegnati in un processo di evoluzione e trasformazione anche nel campo dell'assistenza domiciliare. In considerazione di ciò, la regione ha scelto di proporre alle due sedi sperimentali, non un modello di integrazione preconstituito, bensì l'individuazione dello stesso partendo dalle risorse (umane, economiche e di servizi) già esistenti nei due territori. Ciò ha consentito di limitare sensibilmente i costi di una sperimentazione di tale portata.

Progetti sperimentali

Nell'ambito dei progetti sperimentali promossi dall'Amministrazione Centrale, si richiamano gli interventi finanziati ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000, la cui titolarità amministrativa compete sempre al Ministero del Lavoro⁸. Si è trattato di progetti mirati a qualificare e potenziare le iniziative a favore delle persone non autosufficienti, in particolare anziane, e delle loro famiglie; alla promozione di attività destinate a migliorare le condizioni di salute e di benessere, nonché i servizi offerti; a formare gli operatori e a creare sistemi informativi aggiornati ed omogenei. Tali interventi hanno coinvolto nel complesso 17.848 utenti, impegnando per il 2003 e 2004 risorse pari a 1.520.799 Euro.

In tale ambito i progetti destinati ai disabili hanno coinvolto negli anni di riferimento 15.287 destinatari e 887 operatori nella realizzazione di attività ricreative, sociali e culturali; interventi socio educativi; sostegno socio-educativo; formazione e inserimento lavorativo; informazione e diffusione. I fondi impegnati in queste attività hanno assommato nel complesso per gli anni 2003 e 2004 a 2.665.900 Euro .

Nello stesso ambito si ricordano anche i progetti sperimentali di volontariato, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Direttive anni 2003 e 2004)⁹. Negli anni di riferimento il Fondo ha impegnato la cifra di 3.500.000 Euro nel 2003 e di 1.083.473 nel 2004¹⁰. I progetti sperimentali di volontariato, finanziati con il Fondo per il volontariato hanno a loro volta promosso nei due anni di riferimento interventi che hanno raggiunto 290 utenti ultrasessantacinquenni e 276 operatori, coinvolgendo nel complesso 48 organizzazioni *non profit*.

Le misure per il sostegno alle persone con disabilità hanno coperto tutto l'ampio ventaglio degli interventi di tipo riabilitativo e socioassistenziale. Nel complesso risultano essere stati coinvolti 209 persone con disabilità, 223 fra operatori e formatori e 18 datori di lavoro.

Le azioni realizzate sono andate dai servizi riabilitativi e socioassistenziali alle attività sociali e culturali; dai trasferimenti in denaro agli sportelli informativi e servizi di teleassistenza.

Servizi per il “Dopo di noi”

Nel corso del 2004 si è data piena attuazione alla Direttiva ministeriale del 23 settembre 2003 “*Finanziamenti per la realizzazione di progetti sperimentali, di cui all'art. 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*” (GU n. 263 del 12-11-2003).

⁸ I progetti, realizzati anche in collaborazione con gli Enti Locali, sono presentati dalle associazioni iscritte negli appositi Registri, nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, istituiti ai sensi della medesima Legge 383/2000, e sono volti a far fronte a particolari emergenze sociali e a favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate (art. 12, lett. f). In riferimento al periodo previsto per il monitoraggio, sono stati presi in considerazione i progetti ammessi a finanziamento per gli anni finanziari 2002 e 2003, in quanto le relative attività hanno preso avvio negli anni 2003 e 2004.

⁹ I progetti sperimentali presentati dalle Associazioni di volontariato (iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 266/1991), sono previsti dalla legge Quadro sul volontariato (art. 12, comma 1, lettera d)), e sono approvati dall'Osservatorio Nazionale per il Volontariato (art. 12 legge 266/1991, lett. i)) che ogni anno stila e approva la Direttiva, firmata successivamente dal Ministro.

¹⁰ Le cifre assommano disponibilità totale assegnata dal riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali sul capitolo di pertinenza. I progetti finanziati sono rivolti a più utenti e alla creazione di più servizi (progetti trasversali e multisettoriali).

Con tale disposizione il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha inteso promuovere la realizzazione di specifici progetti sperimentali ed innovativi con l'obiettivo di contribuire alla diffusione sul territorio nazionale di buone prassi di intervento in favore di persone disabili in situazione di grave handicap prive di adeguata assistenza familiare, anche al fine di favorirne condizioni di maggior autonomia e di vita indipendente.

Uno stanziamento di 15 milioni di Euro è stato destinato, agli enti locali, in forma di co-finanziamento fino al 50%, per il finanziamento di progetti innovativi e sperimentali relativi a piani di azione a valenza socio-assistenziale, con particolare riguardo alle strutture di accoglienza. A fine 2004 le strutture in via di finanziamento risultavano essere 38.

Nell'ambito della convenzione tra il Ministero del Lavoro e l'Università Cattolica di Milano, è in via di completamento, inoltre, un'azione di monitoraggio delle strutture esistenti a livello regionale destinate al *"dopo di noi"*

3.6. L'Amministratore di sostegno

La Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell'amministratore di sostegno per l'assistenza delle persone che non siano in grado di provvedere, anche temporaneamente, ai propri interessi a causa di minorazioni fisiche o psichiche, senza la necessità di ricorrere all'interdizione. Questa normativa, modificando alcuni articoli del Codice civile ed alcune disposizioni attuative dello stesso ed altre norme collegate, dispone che la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Il giudice tutelare provvede, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo.

Al fine di promuovere l'informazione e la conoscenza di questo nuovo istituto giuridico, nell'ambito della convenzione sottoscritta da Ministero del Lavoro con l'Università Cattolica di Milano, è stato promosso e realizzato un progetto di formazione per operatori pubblici sulla tutela giuridica dei disabili. L'azione formativa ha fatto registrare un forte interesse (oltre 40 operatori hanno preso parte ai corsi) e si prevede pertanto di proseguire tale attività anche in relazione ai necessari approfondimenti sui nuovi istituti.

3.7. Accessibilità all'ambiente, alle tecnologie

In tema di accessibilità particolare enfasi è stata posta al tema della e-inclusion. In coerenza con le indicazioni fornite dalle Istituzioni europee nonché con gli impegni assunti a livello nazionale, grande attenzione è stata rivolta anche ai temi dell'accessibilità, quale requisito essenziale per l'integrazione sociale e quindi per il pieno godimento dei diritti di cittadinanza. In particolare, per quanto concerne l'accessibilità all'ambiente, il Ministero aveva già fortemente collaborato alla realizzazione della Prima Conferenza Nazionale sull'abbattimento delle barriere architettoniche (maggio 2004) e continua a partecipare ai lavori delle Commissioni all'uopo istituite. Da segnalare il determinante apporto assicurato in sede europea ed internazionale su queste tematiche, come ad es. in occasione dei lavori per la messa a punto di una convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle nuove tecnologie, fu a suo tempo istituita presso il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie (Decreto interministeriale del 25 luglio 2003) la "Commissione interministeriale permanente per l'impiego delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione a favore delle categorie deboli o svantaggiate" in rappresentanza di sette ministeri. A questa furono affidati compiti di approfondimento sulle specifiche tematiche, di monitoraggio sulla realizzazione delle azioni intraprese, nonché di studio e proposta per eventuali ulteriori azioni utili ad adeguare la fase di realizzazione alle nuove o diverse esigenze emergenti. Il punto di riferimento è rappresentato dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", il cui obiettivo è quello di favorire l'accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie dell'informazione, evitando che queste determinino forme di emarginazione e promovendone, anzi, l'uso come fattore abilitante. Il regolamento attuativo della Legge è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2005 (Dpr n. 75 del 1 marzo 2005). A questo ha fatto seguito il decreto del Ministro per l'Innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005 e la successiva Deliberazione CNIPA n. 25 del 21 settembre 2005 istitutiva dell'elenco dei valutatori di accessibilità.

Sulla problematica, nell'ambito della Segreteria tecnico-scientifica della citata Commissione interministeriale, sono stati costituiti più gruppi di lavoro dei quali fanno parte esperti in materia appartenenti a Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, Associazioni di categoria di disabili, CNR, Università, Associazioni di produttori di hardware e software e di sviluppatori. Il Ministero del Lavoro ha assicurato il proprio contributo fornendo le proprie competenze ai vari tavoli di lavoro.

Il Ministero, inoltre, ha sostenuto la realizzazione di alcuni progetti in questo ambito, tra cui quello relativo *al Portale SIVA* sulla tecnologia assistiva e il *Progetto "NavigAbile"*. Quest'ultimo è stato promosso dalla *Fondazione It. Accenture* con altri Partners, allo scopo di valorizzare le potenziali abilità in particolare di bambini e ragazzi con difficoltà di comunicazione e di relazione, mettendo loro a disposizione un insieme di strumenti *software* che permettono di migliorare l'accessibilità e la lettura dei siti web e dei suoi contenuti e quindi le loro capacità di apprendimento. Il progetto prevede anche incontri informativi con le famiglie allo scopo di renderle maggiormente consapevoli delle opportunità offerte dalle ITC ai giovani con disabilità. "NavigAbile" ha l'obiettivo realizzare, validare scientificamente e rendere disponibili un insieme di servizi volti, da un lato, a migliorare l'accessibilità del web e dei suoi contenuti e, dall'altro, a fornire strumenti di comunicazione e relazione.

Questi servizi sono indirizzati a persone con disabilità di diverso tipo, prioritariamente a quelle in età evolutiva e che utilizzano strumenti di comunicazione multimodale (e.g. Comunicazione Aumentativa Alternativa, ecc.), permettendo loro di:

- recuperare, valorizzare e potenziare le diverse abilità possedute, con particolare riferimento alle abilità relazionali e di comunicazione;
- utilizzare un'interfaccia multimodale in grado di adattarsi alle esigenze ed al profilo del singolo utente (e non viceversa);
- accedere, sia in modo diretto sia attraverso la mediazione di un'altra persona, agli stessi contenuti e servizi proposti ai loro coetanei (contenuti formativi, contenuti informativi, servizi di comunicazione e relazionali, ecc.), aumentando così l'integrazione degli utenti sul web;
- abbattere le "barriere elettroniche" del web (necessità di supporto e alti costi per utilizzo di software ad hoc, rigidità nell'uso "solo" del proprio pc, ecc.);

- fruire di una maggiore quantità di contenuti, grazie ai servizi abilitanti di Navigabile che permettono, a chi produce siti e contenuti sul web, di abbassare le “barriere di costo” per il loro sviluppo.

I primi destinatari della sperimentazione sono bambini e ragazzi con disabilità di diverso tipo, nonché le persone loro vicine, che utilizzano strumenti di comunicazione multimodale. Gli insegnanti e gli operatori che con questi bambini e ragazzi lavorano hanno ora a disposizione uno strumento ulteriore da utilizzare nelle loro attività quotidiane per facilitare la comunicazione e la relazione attraverso modalità diverse e complementari di espressione.

3.8. Integrazione lavorativa e inclusione sociale

Il collocamento mirato

Gli interventi per favorire l'occupazione delle persone disabili in Italia vengono predisposti in prevalenza sulla base della Legge 12 marzo n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.¹¹

Successivamente al primo anno di entrata in vigore della Legge 68/99, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13) ha stanziato annualmente la cifra equivalente di Euro 30.987.414, ripartiti fra le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base di criteri predeterminati (tab.5)¹².

Tabella 5 – Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Per area geografica (v.a.)

	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
Centro-nord	26.911.994	28.443.110	28.401.762	28.749.148
Sud	4.075.420	2.544.304	2.585.652	2.238.266
Totale	30.987.414	30.987.414	30.987.414	30.987.414

Fonte: elaborazione ISFOL su dati Ministero del Lavoro e Politiche sociali

L'applicazione della Legge 68/99 ha consentito nel 2003, l'avviamento al lavoro di 27.339 disabili¹³. Sulla base dei dati del Monitoraggio dei Servizi per l'Impiego, realizzato annualmente dall'ISFOL, dall'entrata in vigore della 68/99 al 2003 sono stati avviati al lavoro in media 22.500 beneficiari all'anno¹⁴. Le stime elaborate dallo stesso Istituto suggeriscono che il 41% dei disabili che nel 2003 lavoravano presso imprese industriali o di servizi erano stati assunti in forza della nuova normativa. Di questi oltre l'87% lavorava nel Centro-nord.

¹¹ Si veda in particolare, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Seconda relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 2002 – 2003*, Roma, 2004.

¹² L'art. 13 della Legge 68/99 stanziava 40 miliardi di Lire per il 1999 e 60 miliardi per il 2000. Tali cifre sono stata ripartite in un'unica soluzione successivamente all'entrata in vigore della Legge ne gennaio 2000. Ogni anno il Ministero del Lavoro, con apposito Decreto, procede alla ripartizione del Fondo fra le Regioni e Province Autonome, sulla base dei criteri stabiliti nel Decreto ministeriale del 13 gennaio 2000, n. 91 “Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili”, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.

¹³ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Norme per il diritto al lavoro dei disabili. Seconda relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 2002 – 2003*, cit.

¹⁴ ISFOL, *Rapporto 2004*, cit.; in questo caso le rilevazioni non scorporavano la quota minoritaria di beneficiari ex art. 18.

Nello stesso anno sono stati registrati su tutto il territorio nazionale 8.546 avviamenti falliti¹⁵, dei quali l'8% al Sud ed il resto nel Centro-nord. In pratica, ogni 3 lavoratori avviati nell'anno si è registrata 1a risoluzione del rapporto di lavoro. 8.680 sono state le convenzioni per l'inserimento lavorativo di disabili stipulate nel corso dell'anno, solo una parte delle quali è stata finanziata secondo le modalità di legge (il 36% nel Centro-nord ed 28% al Sud)¹⁶.

Fondamentale importanza negli interventi di integrazione lavorativa hanno giocato e giocano i Servizi Pubblici per l'Impiego, con particolare riguardo ai Centri per l'impiego (CPI). A riguardo un notevole sforzo è stato compiuto per dotare di servizi e personale idonei il maggior numero di CPI.

I dati riportati dal monitoraggio ISFOL dei Servizi per l'impiego affermano infatti che nel 2003 l'81% dei Centri per l'impiego italiani era dotato di sportelli dedicati o, quantomeno, dimostrava la disponibilità da parte degli operatori a fornire informazioni sulle opportunità previste dal collocamento mirato. Tale percentuale superava anche di parecchi punti il dati nazionale in alcune aree del Centro-nord, mentre scendeva a 65,8% al Sud. Il progresso compiuto da questa ripartizione rimane tuttavia significativo se si pensa che nel 2002 meno della metà delle strutture dichiarava l'avvenuta attivazione di qualche servizio afferente al collocamento mirato (40,3%).

Sempre secondo il Monitoraggio degli SPI, l'area del Sud raccoglie la maggior quota dei CPI che presentano barriere architettoniche (47,2% del totale d'area), mentre il resto del territorio nazionale presenta valori intorno o al di sotto del 30%. Da sottolineare anche in questo caso il progresso compiuto rispetto all'anno precedente, che ha portato il dato nazionale dal 45 al 36% e l'area meridionale da 57,9 al già citato 47,2%.

Ai fini di una maggiore conoscenza e puntuale applicazione della normativa vigente il Ministero del Lavoro ha realizzato anche una serie di iniziative finalizzate a diffondere le informazioni maggiormente significative sulle modalità di funzionamento del collocamento mirato: spot radiofonici e televisivi; spazio informativo e interattivo all'interno del sito del istituzionale; materiale informativo; attività di ricerca e consulenza per l'individuazione di ausili; attività di consulenza e supporto ai Centri per l'impiego nella gestione del collocamento obbligatorio; individuazione e trasferimento di buone prassi¹⁷.

¹⁵ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *Seconda relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" 2002 - 2003*, cit. anche in questo caso le rilevazioni non scorporavano la quota minoritaria di beneficiari ex art. 18.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Nello stesso ambito il Ministero del Lavoro ha avviato un progetto a carattere sperimentale con l'obiettivo di monitorare il percorso attuativo dell'articolo 14 del Dlgs. N. 276/03 (Progetto LINCOS). Il progetto si propone di promuovere lo sviluppo di azioni a livello territoriale, nonché di verificare le condizioni di successo o di criticità relative all'applicazione delle previsioni normative. Com'è noto, l'articolo 14, del Dlgs 276/03, dedicato a Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, disciplina la stipula fra i Servizi per l'impiego e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali riguardi lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi, l'inserimento stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva; la congruità della commutabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione Provinciale del Lavoro.

Progetto “ICF e Politiche del Lavoro”

Questo progetto sperimentale affidato per la parte esecutiva ad Italia Lavoro, è stato promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per introdurre in Italia – fra i primi paesi al mondo - la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) elaborata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in vista di una effettiva integrazione delle persone con disabilità. L'acronimo sta per “*International Classification on Functioning of Health and Disability*”, o “Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute”. L'ICF è una nuova classificazione della disabilità varata nel maggio 2001 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per descrivere e valutare salute e disabilità. In base all'ICF, le persone con disabilità non saranno esaminate per quello che non riescono a fare, ma per quello che riescono a compiere in un determinato contesto ambientale e sociale.

La nuova classificazione, nel riconoscere che ogni persona in qualsiasi momento della propria vita può trovarsi in una condizione di disabilità per motivi di salute, chiarisce il ruolo fondamentale dell'ambiente nel determinare la disabilità, superando l'approccio esclusivamente medico, guardando piuttosto alle abilità della persona ed agli handicap generati dal contesto. Sostanzialmente, le persone con disabilità non saranno più valutate soltanto in relazione al proprio stato di salute e alle cose che non sono in grado di fare, ma in base alle loro capacità e in connessione alle condizioni ambientali e sociali.

Il modello di salute e di disabilità proposto dall'ICF è un modello biopsicosociale che coinvolge tutti gli ambiti di intervento delle politiche pubbliche e, in particolar modo, le politiche di welfare, la salute, l'educazione e il lavoro.

Il Progetto “*ICF e politiche del lavoro*” – avviato nell'ottobre 2003, per concludersi entro il 2005 – è stato diretto a raggiungere i seguenti obiettivi:

- Formare le principali figure operanti nel collocamento mirato
- Sperimentare strumenti innovativi per la gestione del collocamento mirato
- Creare una “piazza virtuale” nella quale poter scambiare esperienze sull'applicazione pratica della classificazione
- Potenziare il gruppo di lavoro per lo sviluppo e la promozione della classificazione ICF.

Il progetto si è svolto attraverso varie fasi, con sperimentazioni implementate in diversi contesti territoriali. Il percorso di formazione si è strutturato in corsi base e corsi avanzati, FAD (Formazione a distanza) e giornate di verifica dei risultati. I corsi BASE, sono stati dedicati alla promozione della Classificazione ICF e alla formazione sui principi di base, rivolto ai dirigenti di enti e strutture e ad altre figure professionali di tipo tecnico direttamente coinvolti nella programmazione e sviluppo delle politiche di inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

Vi hanno preso parte complessivamente 884 persone: in prevalenza operatori provenienti dalle ASL - medici legali, componenti della commissione medica, operatori dei Dipartimenti di Salute mentale (27%) e operatori e dirigenti dei Centri per l'impiego (27%). Il 26% dei partecipanti è stato rappresentato da esperti di servizi specialistici – SIL, SILUS, INAIL, cooperative sociali; il 15% da rappresentanti della commissioni provinciali tripartite e dei coordinamenti provinciali per il collocamento mirato. Il restante 5% da medici del lavoro e referenti istituzionali, regionali, provinciali e comunali. I partecipanti al corso AVANZATO, dedicato alla formazione specifica rivolta a tutti i profili professionali coinvolti operativamente nell'utilizzo della Classificazione, sono stati complessivamente

514. Le varie attività formative hanno coinvolto, quindi, in particolare quanti hanno responsabilità competenze ai fini del collocamento mirato: i membri delle commissioni mediche integrate che, in base alla L. 104/92 hanno il compito di attestare e certificare la disabilità; i membri del Comitato tecnico istituito ai sensi della 68/99; dirigenti e operatori dei servizi all'impiego; operatori dei servizi per l'inserimento lavorativo; rappresentanti delle parti sociali; esperti e operatori Inps e Inail.

La realizzazione del progetto, comprese le attività di sperimentazione, è stata seguita e monitorata da un apposito gruppo di coordinamento composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di Italia lavoro, del Ministero della Salute, delle Autonomie locali, delle associazioni di persone disabili e loro famiglie, nonché di Enti ed organizzazioni con competenze in materia.

Attraverso il progetto "*ICF e politiche del lavoro*" si è perseguito un duplice obiettivo: da un lato, migliorare le condizioni di inserimento lavorativo mediante la diffusione di un metodo di valutazione della disabilità più attento e mirato all'individuazione delle capacità personali, anche in relazione alle diverse condizioni sociali ed ambientali; dall'altro, sperimentare l'utilizzo della classificazione in un campo specifico ed offrire, a livello nazionale ed internazionale, spunti e suggerimenti per eventuali azioni successive, anche in settori diversi.

Progetto "LINCS"

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nell'ambito di una più ampia strategia volta a favorire lo sviluppo dei processi di occupabilità e di inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate della popolazione, anche in coerenza con le priorità dall'Unione Europea, ha promosso, inoltre, il progetto "*Sviluppo Territoriale ed Inclusione Sociale – La sperimentazione dell'inserimento lavorativo con l'art.14 del DLgs 276/03*" denominato "*LINCS*",

Con l'art.14 del decreto legislativo 276/2003, in attuazione della legge 23 febbraio 2003, n. 30 si è introdotto uno strumento normativo aggiuntivo per l'inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate.

Con questo articolo viene prevista la possibilità che "al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili" i servizi per l'impiego stipulano con i *partners* del mercato del lavoro (associazioni imprenditoriali e sindacati) e con le cooperative sociali (di tipo B) convenzioni quadro su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle imprese.

Qualora l'inserimento riguardi lavoratori con disabilità che presentino particolari "difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario", in base alla esclusiva valutazione del "Comitato tecnico", (che, ai sensi del comma 2 lettera b), dell'articolo 6, della legge 68/99, dovrebbe costituire una vera e propria cabina di regia degli inserimenti dei lavoratori con disabilità "lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva" a cui ogni datore di lavoro con almeno quindici dipendenti è tenuto. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è determinato sulla base dell'ammontare annuo delle commesse conferite.

Questa norma non modifica l'articolo 12 della legge 68/99, che rimane in vigore e da cui si distingue per una serie di connotati:

- i soggetti destinatari (lavoratori svantaggiati in genere, disabili con particolari difficoltà di inserimento)
- il sistema istituzionale delle procedure;

- contenuti delle convenzioni
- modalità di assolvimento dell'obbligo in caso di disabili.

La norma è a carattere sperimentale e ne è prevista una durata di diciotto mesi.

Tale previsione legislativa si è intrecciata con la riflessione relativa al citato articolo 12, la cui utilizzazione è stata numericamente limitata a causa di dispositivi non facilitanti (assunzione immediata da parte del datore di lavoro soggetto all'obbligo, durata della convenzione).

Il progetto “*LINCS*”, la cui gestione è stata affidata ad Italia Lavoro ed il coordinamento ad uno specifico gruppo di pilotaggio costituito da rappresentanti delle istituzioni, enti associazioni ed altre organizzazioni, coinvolte nell'iniziativa¹⁸, intende procedere alla verifica dell'applicabilità e dell'efficacia dell'art.14 della legge di riforma del mercato del lavoro mediante la sperimentazione, in diversi contesti territoriali, delle fasi che caratterizzano il processo di elaborazione, applicazione e gestione della convenzione quadro che regola l'utilizzo del provvedimento normativo.

Il progetto di carattere sperimentale ha l'obiettivo di monitorare il percorso attuativo dell'articolo 14, anche in relazione al contesto normativo definito dalla Legge 68/1999 sul collocamento mirato dei lavoratori disabili, attraverso l'individuazione e la messa in atto di procedure e di prassi gestionali per la realizzazione di un modello funzionale di intervento sul segmento del mercato del lavoro che riguarda l'inserimento lavorativo delle persone disabili e di altre fasce di soggetti svantaggiati; il progetto si propone, inoltre, di promuovere lo sviluppo di azioni a livello territoriale, nonché di verificare le condizioni di successo o di criticità relative all'applicazione delle previsioni normative.

L'azione progettuale è finalizzata all'individuazione di modalità innovative per l'elaborazione e la stipula - fra i vari soggetti coinvolti sul territorio (Spi, parti sociali, cooperative sociali e loro consorzi) - delle convenzioni-quadro previste dalla normativa, nonché per una loro più efficace attuazione, per il conferimento di commesse da parte delle aziende e per l'assunzione di persone con disabilità da parte delle cooperative sociali che devono soddisfarle.

Nei mesi che hanno preceduto l'insediamento del gruppo di coordinamento è stata effettuata un'approfondita analisi dei contesti territoriali ai fini dell'individuazione e verifica dell'esistenza nelle diverse aree del paese delle condizioni di sviluppo nell'attuazione della normativa, che ha consentito la definizione di una serie di criteri per la selezione delle dieci aree nelle quali verrà effettuata la sperimentazione.

Tra questi: il livello di attivazione e funzionamento degli organismi del collocamento mirato; le esperienze maturate nell'ambito delle politiche attive del lavoro; lo sviluppo delle reti territoriali; la definizione di patti territoriali per l'attuazione dell'art.14; le condizioni dell'offerta e della domanda nel contesto della disabilità; lo sviluppo della cooperazione sociale. Saranno individuate 6 aree di sperimentazione nell'area settentrionale e 4 in quella centro-meridionale, con la possibilità di avere al massimo due territori provinciali coinvolti per regione, con una priorità per quelle province ove sono già in atto esperienze di inserimento lavorativo di fasce svantaggiate, anche tramite affidamento di commesse a cooperative sociali.

¹⁸ Al gruppo di coordinamento partecipano, oltre ai rappresentanti del Ministero e di Italia Lavoro, i rappresentanti delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI, del CNEL e dell'ISFOL nonché delle Associazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) delle Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confcooperative, Lega Cooperative, AGCI), delle Associazioni della cooperazione sociale, della FISH e della FAND.

Per la buona riuscita delle sperimentazioni nelle diverse aree territoriali, il progetto prevede la promozione, inoltre, di alcune azioni di sostegno (analisi preliminari e di contesto, pacchetti formativi, ecc.) che potranno rappresentare delle buone pratiche da trasferire successivamente e replicare su tutto il territorio nazionale.

4. Sistema informativo sulla disabilità

Il progetto *“Sistema di Informazioni Statistiche sulla disabilità”*, frutto di una nuova convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Istituto Nazionale di Statistica siglata nell’ottobre del 2003, rappresenta il prosieguo di una proficua collaborazione avviata da anni con l’obiettivo di creare un sistema informativo integrato, basato su un set predefinito di indicatori, in grado di fornire un ampio quadro sul tema della disabilità e dell’integrazione sociale.

I risultati raggiunti con il progetto sono stati ampiamente apprezzati a livello nazionale e internazionale. Il sistema realizzato costituisce un significativo avanzamento nello sviluppo di un quadro informativo statistico in chiave sistemica sul tema della disabilità, in quanto indispensabili per valutare le politiche attuate e programmare nuovi interventi. Il monitoraggio e l’analisi delle condizioni di salute e del grado di integrazione delle persone sono infatti strumenti cruciali per l’implementazione di politiche e servizi efficaci nella lotta contro la discriminazione e nella promozione di pari opportunità per le persone con appartenenti a categorie svantaggiate.

Intesa per l’inserimento lavorativo in azienda

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, infine, ha fortemente sostenuto e collaborato alla finalizzazione del protocollo d’intesa sottoscritto, il 6 luglio 2004, **dall’azienda Telecom Italia** e dalle organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Ugl), che mira ad un programma d’inserimento lavorativo di 200 lavoratori disabili nel prossimo triennio (sulla base della disciplina prevista in materia dalla legge 68/99), per svolgere attività di assistenza ai clienti, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e telelavoro. L’intesa necessita di accordi locali alla cui finalizzazione contribuiranno attivamente tutti gli attori territoriali, prime fra tutti le province. Queste ultime assicurano inoltre la realizzazione di un’attenta azione di monitoraggio in collaborazione con il ministero per garantire il rispetto dei tempi e la piena e corretta applicazione dell’accordo.

5. Il contributo dei Fondi strutturali e dell’Iniziativa comunitaria Equal

Si riportano di seguito, per la loro valenza ai fini dell’integrazione lavorativa, alcune significative informazioni relative all’utilizzo delle risorse comunitarie per favorire i percorsi di inclusione sociale e lavorativa delle persone disabili.

5.1 Modelli di integrazione lavorativa

L’ISFOL ha realizzato un progetto di ricerca riguardante i Modelli di integrazione lavorativa nell’ambito degli interventi sulla disabilità, finanziato a valere sulla Misura B1 del PON Azioni di Sistema Obiettivo 3 del FSE 2000 – 2006. L’attività è stata costituita da una ricognizione delle strutture che svolgono, nell’ambito degli interventi sociali e socio-sanitari,